



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 11/02/2025

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO"
TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL
TERRITORIO COMUNALE DI ROVIGO**

IL SINDACO

Preso atto che con D.M. delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa (Den. Et Schiff)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 16 febbraio 2008;

Considerato che, come rilevato sulla base di segnalazioni prevenute e degli accertamenti eseguiti, permane la presenza costante da diversi anni nel territorio comunale, del parassita di cui trattasi, seppur con intensità variabili di diffusione, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo cittadino, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici associati alla fase di migrazione degli insetti allo stadio larvale dalla pianta ospite verso un luogo adatto all'interramento, in un periodo variabile a seconda delle condizioni climatiche dalla fine di febbraio all'inizio di aprile;

Ritenuto che seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

Dato atto che il Comune di Rovigo interviene regolarmente sugli alberi insistenti su aree pubbliche e di proprietà comunale per la prevenzione ed il contrasto alla proliferazione della "processionaria del pino" per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;



COMUNE DI ROVIGO

Ritenuto opportuno che si provveda ad effettuare analoghi interventi anche nelle aree private, a cura dei proprietari/conducenti, in quanto la presenza di “processionaria del pino” può costituire pericolo per persone ed animali che transitano nelle aree confinanti, anche pubbliche;

Precisato che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell’ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/inflammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i “nidi”) sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell’ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e inflammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

Valutata la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero “Processionaria del pino” possa arrecare pregiudizio all’incolumità delle persone e degli animali e, pertanto, continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell’ambiente e del territorio e conseguentemente gli interventi che mirano al contenimento delle popolazioni dell’insetto sulle piante in ambiente urbano e frequentato dalla popolazione, finalizzati a preservare la tutela della salute dell’uomo e degli altri animali, è attribuito al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

Considerata, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conducenti a vario titolo di aree verdi ove siano presenti pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino individuate nella scheda divulgativa del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di garantire il massimo contenimento dell’infestazione sul territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell’insetto di cui trattasi, affinché siano eseguiti adeguati interventi per la prevenzione ed il contrasto alla proliferazione della “processionaria del pino” *Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa* nelle aree di proprietà privata a salvaguardia del patrimonio arboreo cittadino e a tutela della salute pubblica;

Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA



COMUNE DI ROVIGO

a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi private ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, **a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza**, per tutta la stagione primaverile e fino al **30 giugno** del corrente anno:

1. di effettuare un attento monitoraggio sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di “processionaria del pino” *Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa*, ovvero delle sue forme larvali, con particolare attenzione alle specie maggiormente soggette all’infestazione, appartenenti ai generi *Pinus* e *Cedrus*;
2. in caso di presenza di nidi di processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumatopea) pityocampa*, di intervenire immediatamente e obbligatoriamente con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi, con l’attivazione della necessaria profilassi e adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve e rivolgendosi a ditte specializzate;
3. di non depositare o abbandonare i rami con nidi di processionaria eventualmente rimossi nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale, o in aree pubbliche o aperte al pubblico, bensì di provvedere immediatamente alla distruzione dei nidi.

INFORMA

Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile per motivi tecnici ed operativi documentabili (quali, ad esempio: presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti, etc.) sarà possibile intervenire con il mezzo chimico.

Esistono mezzi complementari alla lotta meccanica, come il posizionamento di trappole a feromoni per la cattura massale dei maschi, trappole adesive da apporre lungo la circonferenza del tronco per catturare le larve che si spostano in processione dalla chioma verso il suolo oppure delle trappole dotate di un collare da apporre sul tronco per convogliare le larve in un sacco raccoglitore, il quale verrà eliminato.

La lotta chimico/microbiologica può essere eseguita solo con principi attivi espressamente autorizzati sulla coltura, sul parassita e sull’ambiente in cui verrà eseguito il trattamento, nel rispetto del Regolamento comunale sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle zone frequentate dalla popolazione. Tali prodotti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dal Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato il 22 gennaio 2014 e riportati nella Delibera regionale n. 1082 del 30 luglio 2019.

Nel caso di intervento con mezzo chimico, si dovranno seguire le procedure previste, specificamente, per la tipologia di prodotto utilizzato.

AVVERTE

- che gli interventi sopra descritti sono effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ROVIGO

- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione.
- che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni, sono demandati al Comando di Polizia Locale e, in generale, agli Organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.ii., secondo quanto di propria competenza;
- che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it, l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia, il Responsabile dell'Unità Organizzativa è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità Ing. Marzia Rizzi, il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorena di Berardino, reperibile presso gli uffici comunali della Sezione Ambiente.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia **immediatamente pubblicato** sul sito web del Comune di Rovigo, alla sezione "Amministrazione trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico", nonché alla sezione "Amministrazione trasparente - Interventi straordinari di emergenza" **fino al 30/06/2025** ;
- che la presente Ordinanza sia resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e ne sia data la più ampia diffusione, anche tramite pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Rovigo;
- di trasmettere la presente Ordinanza:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Regione del Veneto – Servizi Fitosanitari;
 - all'Azienda ULSS 5 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ad ASM Rovigo S.p.A, gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico.

DÀ ATTO

che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Rovigo avviene nella tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.



COMUNE DI ROVIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale